

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1959

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo di integrazione per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949

ONOREVOLI SENATORI. — Nella storia economica e civile del nostro Paese, l'artigianato ebbe sempre importanza di rilievo per la qualità della sua produzione, e quale elemento produttivo di lavoro, di espansione e di ricchezza.

Anche oggi l'artigianato trova la sua espressione più genuina nel sentimento popolare, nella genialità e nello spirito di sacrificio dei suoi maestri e dei suoi artigiani.

La nostra situazione interna consiglia di sviluppare quanto più è possibile la produzione artigiana, artistica e di mestiere, affinché essa possa sempre più assorbire l'attività dei giovani operai, ed immetterli con

successo nel mercato interno, ed in quello delle altre nazioni civili.

Il presente disegno di legge è destinato a potenziare le provvidenze legislative dirette all'incremento del settore artigianale, in quanto assicura una assistenza creditizia sufficiente a soddisfare le attuali richieste di risconto e pone la Cassa per il credito alle imprese artigiane in condizioni di autosufficienza per la corresponsione del contributo agli interessi.

L'attività della Cassa per il risconto è andata, come noto, ad intensificarsi nei vari esercizi:

nel 1953 furono approvate . . .	N.	172	operazioni per . . .	L.	257.122.000
nel 1954 » » »	»	822	» » »	»	1.274.872.000
nel 1955 » » »	»	1.870	» » »	»	2.960.607.000
nel 1956 » » »	»	1.751	» » »	»	2.824.789.000
nel 1957 » » »	»	3.294	» » »	»	5.413.834.000
nel 1958 » » »	»	4.023	» » »	»	7.284.205.000
fino a raggiungere al 20-5-1959	»	13.523	» » »	»	23.126.483.000

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, il fondo di dotazione della Cassa — pure in seguito all'aumento a lire 15.500 milioni disposto recentemente dalla legge 14 aprile 1959, n. 200 — non consente, tenuto conto della durata media delle operazioni (56 mesi) e quindi del lento ritmo dei rientri, di soddisfare le domande, che possono considerarsi stabilizzate su un importo mensile di oltre lire 1.000 milioni.

Ancor più evidente è la insufficienza del « Fondo contributo interessi » per le operazioni di credito artigiano da parte dello Stato.

Infatti la dotazione iniziale di lire 1.500 milioni disposta con legge 25 luglio 1952, n. 949 — integrata con gli interessi netti maturati sulle somme in giacenza presso il Tesoro (lire 181.775.241), nonché con l'80 per cento dei fondi di riserva esistenti al 31 dicembre 1957 (lire 325.254.855) e con il dividendo attribuito allo Stato per l'anno 1958 (lire 106.745.035) ai sensi della legge 8 marzo 1958, n. 232 — è stata interamente impegnata. La stessa legge 8 marzo 1958 indicava la soluzione definitiva da dare al fondo contributo poichè, prevedendo la devoluzione del dividendo annuo spettante allo Stato sulla sua quota di partecipazione, trasformava — come si rileva nella relazione alla suddetta legge — « il Fondo interessi da Fondo di durata quinquennale, come stabilito dalla legge n. 949, in Fondo a carattere permanente ».

L'attuale ammontare del dividendo annuo spettante allo Stato ed affluente al « Fondo contributo » non è tuttavia sufficiente ad alimentare il suddetto « Fondo » in misura adeguata alle richieste; il previsto aumento del Fondo di dotazione a lire 30.500 milioni consente di realizzare, appunto, il sistema previsto dalla legge 8 marzo 1958, n. 232; infatti la integrazione annua del Fondo contributo, realizzabile mediante il corrispondente maggiore importo di utili che verrà in tal modo ad affluire al fondo stesso, potrà consentire di assumere al contributo operazioni per circa lire 1.000 milioni mensili.

Al fine di concretare il suddetto programma, è tuttavia necessario il totale impiego dei 30.500 milioni, che sarà effettuato gra-

dualmente, a mano a mano che le somme verranno corrisposte alla Cassa e da questa investite.

Sono pertanto previste immediate integrazioni del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, onde rendere possibile l'accoglimento delle richieste di contributo per il periodo intercorrente all'integrale impiego dell'aumentato Fondo di dotazione.

Si può, in definitiva, affermare che il presente disegno di legge consentirà alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di continuare efficacemente la sua attività, mantenendo in pieno il ritmo delle operazioni creditizie in favore dell'artigianato.

In particolare, all'articolo 1 si prevede l'aumento del Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane a lire 30.500 milioni di lire.

Questa ulteriore integrazione, che segue quelle effettuate con legge 8 marzo 1958, n. 232, e con legge 14 aprile 1959, n. 200, rappresenta una soluzione notevole per il credito a medio termine in favore dell'artigianato, non solo per il risconto, ma anche per il contributo interessi.

Infatti l'aumento del fondo a 30.500 milioni garantisce un ritmo di rientri sufficiente a soddisfare le attuali richieste annuali di risconto delle operazioni effettuate in sede primaria; mentre, per quanto attiene al contributo, gli utili ricavabili attraverso l'impiego del fondo suddetto, affluendo — ai sensi dell'articolo 39, comma terzo, della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con legge 8 marzo 1958, n. 232 — al fondo medesimo consentono di alimentare un numero di operazioni di risconto e contributo e di solo contributo corrispondenti alle attuali domande.

All'articolo 2 si prevede la riduzione della aliquota destinata al fondo di riserva al 10 per cento (aliquota che è peraltro pari al fondo della riserva legale di cui all'articolo 2428 del Codice civile), nonché la devoluzione al fondo contributo interessi del 50 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1958 analogamente a quanto disposto con legge 8 marzo 1958, n. 232.

Con l'articolo 3 viene modificato l'articolo 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, prevedendosi che il 90 per cento delle risultanze nette ottenute alla fine della gestione autonoma di liquidazione di cui allo stesso articolo 49 affluisca al fondo contributo interessi, mentre la rimanenza resterà acquisita come fondo di riserva della Cassa.

Tale modifica è conforme ai disposti dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Infatti l'attuale articolo 39, secondo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, dispone che le risultanze nette della gestione di liquidazione dovranno essere destinate alle operazioni di risconto e rifinanziamento di cui all'articolo 34 della stessa legge.

Tuttavia dette risultanze nette derivano da utili conseguiti dalla precedente gestione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ora in liquidazione e destinati a suo tempo a fondi di riserva.

Pertanto dette risultanze debbono considerarsi veri e propri fondi di riserva della Artigiancassa ed in armonia con le disposizioni sopra richiamate vanno devolute, per il 90 per cento, a fondo contributo interessi.

All'articolo 4 si prevede altresì una integrazione del fondo contributo agli interessi di lire 500 milioni annui per gli esercizi 1959-60 e 1960-61.

Infatti le integrazioni di cui ai superiori articoli 2 e 3 si manifestano insufficienti per consentire alla Cassa di superare il periodo occorrente onde investire, in massima parte, il fondo di dotazione come sopra integrato e raggiungere quindi una quasi completa autosufficienza, anche per l'erogazione del contributo statale agli interessi.

All'articolo 5 si indica la copertura per i corrispondenti nuovi oneri dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 15.500 milioni dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è elevato a lire 30.500 milioni; mediante il versamento, da parte dello Stato di lire 15.000 milioni da effettuarsi, in ragione di 5 miliardi, in ciascuno dei tre successivi esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è così modificato:

«Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta un'aliquota pari al 10 per cento da destinare al fondo di riserva, sono devoluti ai partecipanti al fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento sulla quota da essi conferita. Il 50 per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1958 è assegnato ad ulteriore incremento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e legge 8 marzo 1958, n. 232 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è così modificato:

«La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute, dedotta la quota per gli Istituti partecipanti, saranno destinate per il 90 per cento ad integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 37 e per il 10 per cento al fondo di riserva di cui all'articolo 39 della presente legge ».

Art. 4.

Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi più sopra cennato, è integrato con la somma di lire 1.500 milioni mediante versamento, da parte dello Stato, di 500 milioni in ciascuno dei tre esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62.

Art. 5.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nel bilancio del Tesoro degli esercizi interessati: 1959-1960, 1960-61, 1961-62.